

Legge regionale 3 agosto 2015, n. 18.

Modifiche alla legge regionale 29 giugno 1978, n. 38 (Disciplina e organizzazione degli interventi in dipendenza di calamità naturali).

La competente Commissione Consiliare in sede legislativa, ai sensi degli articoli 30 e 46 dello Statuto, ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Sostituzione dell'articolo 8 della legge regionale 29 giugno 1978, n. 38)

1. L'articolo 8 della legge regionale 29 giugno 1978, n. 38 (Disciplina e organizzazione degli interventi in dipendenza di calamità naturali) è sostituito dal seguente:

“Art. 8. (Fondi a favore di imprese danneggiate)

1. Al fine di sostenere il ripristino dell'operatività di attività produttive danneggiate da calamità naturali che si verificano sul territorio piemontese e che rientrano nei casi di cui all'articolo 9, la Regione istituisce un apposito fondo gestito direttamente o attraverso un ente in house providing ai sensi della vigente normativa nazionale e comunitaria in materia di affidamenti per la fornitura di beni e servizi.

2. Il fondo, utilizzato per fronteggiare le conseguenze delle calamità naturali a far data dagli eventi di cui all'ordinanza del capo del dipartimento della protezione civile n. 217 del 7 gennaio 2015 (Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio delle province di Torino, Alessandria, Biella, Novara, Verbanico-Cusio-Ossola e Vercelli nei giorni dal 12 al 14 ottobre, il 4 e 5, l'11 e 12 ed il 14 e 15 novembre 2014), è destinato alla concessione, a favore delle imprese industriali, artigiane, di servizi, commerciali e turistiche aventi unità locali danneggiate da tali eventi, di agevolazioni economiche destinate ad ovviare ai danni arrecati dagli eventi medesimi e a sostenere investimenti al fine di favorire le condizioni di continuità o di ripresa delle attività economiche. Possono essere ammesse ai benefici del presente articolo, previa adeguata motivazione, attività non rientranti nei casi sopra indicati, anche senza fini di lucro, che possano essere ritenute di rilevanza in ambito sociale ed economico.

3. Alle imprese di cui al comma 2 è concessa un'agevolazione sotto forma di prestito rimborsabile a tasso agevolato o, in via eccezionale e per casi particolari e debitamente motivati, di contributo a fondo perduto.

4. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, definisce entro sessanta giorni, con apposito provvedimento, le modalità di istituzione e gestione del fondo di cui al comma 1, le modalità attuative per la concessione delle agevolazioni comprensive delle disposizioni di armonizzazione con gli eventuali finanziamenti previsti dallo Stato, nonché, nel caso di prestito rimborsabile a tasso agevolato, delle modalità di finanziamento e di rientro nel bilancio regionale, in applicazione di quanto disposto dall'articolo 72 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2003).

5. La Regione favorisce le condizioni di continuità o di ripresa delle attività economiche delle imprese di cui al comma 2 anche attraverso appositi strumenti finanziari finalizzati ad agevolare l'accesso al credito e istituisce a tal proposito un fondo di garanzia, secondo modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale.

6. Gli atti emanati in applicazione del presente articolo che prevedano l'attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato, ad eccezione dei casi in cui tali aiuti siano erogati in conformità a

quanto previsto dai regolamenti comunitari di esenzione, sono oggetto di notifica ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

7. Agli oneri economici derivanti dal presente articolo si fa fronte secondo quanto previsto all'articolo 17, comma 3 bis.”.

Art. 2.

(Inserimento dell'articolo 8 bis nella l.r. 38/1978)

1. Dopo l'articolo 8 della l.r. 38/1978 è inserito il seguente:

“ Art. 8 bis. (Assicurazioni)

1. Le agevolazioni di cui all'articolo 8 non sono cumulabili con i benefici derivanti da garanzie assicurative, oltre l'importo complessivo degli investimenti ammessi. Nell'ambito di tali agevolazioni, la Regione prevede forme di premialità a favore delle imprese che stipolino assicurazioni finalizzate alla copertura di danni causati da eventi calamitosi.”.

Art. 3.

(Sostituzione dell'articolo 9 della l.r. 38/1978)

1. L'articolo 9 della l.r. 38/1978 è sostituito dal seguente:

“ Art. 9. (Riconoscimento di calamità gravi)

1. Le provvidenze previste all'articolo 2, primo comma, lettere d), e), f) sono disposte nel caso di eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c) della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile) a seguito di dichiarazione di stato di calamità o di emergenza rispettivamente da parte del Consiglio regionale o da parte del Consiglio dei Ministri.”.

Art. 4.

(Modifica all'articolo 17 della l.r. 38/1978)

1. Dopo il terzo comma dell'articolo 17 della l.r. 38/1978 è inserito il seguente:

“3 bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 8 e 8 bis, stimati in 4.000.000,00 di euro per ciascun anno del biennio 2016-2017, si provvede mediante l'utilizzo delle economie giacenti presso il fondo istituito in Finpiemonte S.p.A. ai sensi del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279 (Interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato e in materia di protezione civile, nonché a favore di zone colpite da calamità naturali) convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365.”.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 3 agosto 2015

Sergio Chiamparino

LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge n. 146

Modifiche alla legge regionale 29 giugno 1978, n. 38 (Disciplina e organizzazione degli interventi in dipendenza di calamità naturali)

- Presentata dai Consiglieri Berutti (primo firmatario), Vignale, Motta, Conticelli, Graglia, Pichetto Fratin, Ruffino, Sozzani, Porchietto, Rostagno, Grimaldi, Corgnati, Mighetti e Boeti il 21 luglio 2015
- Assegnata per l'esame in sede legislativa alla II Commissione permanente il 24 luglio 2015
- Nominati relatori i Consiglieri Berutti, Mighetti e Motta
- Approvata in II Commissione consiliare in sede legislativa il 30 luglio 2015 con 45 voti favorevoli

NOTE

Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali nella versione storica e nella versione coordinata vigente sono anche reperibili nella Banca Dati ARIANNA sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.

Note all'articolo 1

- Il testo coordinato vigente dell'articolo 72 della l. 289/2002 è il seguente:

“Articolo 72 (Fondi rotativi per le imprese)

1. Fatte salve le risorse destinate all'attuazione degli interventi e dei programmi cofinanziati dall'Unione europea, le somme iscritte nei capitoli del bilancio dello Stato aventi natura di trasferimenti alle imprese per contributi alla produzione e agli investimenti affluiscono ad appositi Fondi rotativi in ciascuno stato di previsione della spesa.

2. I contributi a carico dei Fondi di cui al comma 1, concessi a decorrere dal 1° gennaio 2003, sono attribuiti secondo criteri e modalità stabiliti dal Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro competente, sulla base dei seguenti principi:

a) l'ammontare della quota di contributo soggetta a rimborso non può essere inferiore al 50 per cento dell'importo contributivo;

b) la decorrenza del rimborso inizia dal primo quinquennio dalla concessione contributiva, secondo un piano pluriennale di rientro da ultimare comunque nel secondo quinquennio;

c) il tasso d'interesse da applicare alle somme rimborsate viene determinato in misura non inferiore allo 0,50 per cento annuo.

3. Al fine di assicurare la continuità delle concessioni, i decreti interministeriali di natura non regolamentare dovranno essere emanati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. In caso di inadempienza provvede con proprio decreto il Presidente del Consiglio dei Ministri.

4. Ai fini del concorso delle autonomie territoriali al rispetto degli obblighi comunitari per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, le disposizioni di cui al presente articolo costituiscono norme di principio e di coordinamento. Conseguentemente gli enti interessati provvedono ad adeguare i propri interventi alle disposizioni di cui al presente articolo.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai contributi in conto interessi nonché alla concessione di incentivi per attività produttive disposti con le procedure di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, inclusi i patti territoriali, i contratti d'area e i contratti di programma, e alla concessione di incentivi per la ricerca industriale di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, nonché alle agevolazioni previste dalla legge 25 febbraio 1992, n. 215, disposte in attuazione del 5° bando. Al fine di assicurare l'invarianza degli effetti finanziari, di cui al presente articolo, con decreto del Ministro delle attività produttive, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, per quanto riguarda gli aspetti finanziari, è definita la programmazione temporale, per il triennio 2003-2005, degli adempimenti amministrativi di cui alla citata legge n. 488 del 1992.”.

- Il testo dell'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea è il seguente:

“Articolo 107 (*ex articolo 87 del TCE*)

1. Salvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

2. Sono compatibili con il mercato interno:

a) gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, a condizione che siano accordati senza discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti;

b) gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali;

c) gli aiuti concessi all'economia di determinate regioni della Repubblica federale di Germania che risentono della divisione della Germania, nella misura in cui sono necessari a compensare gli svantaggi economici provocati da tale divisione. Cinque anni dopo l'entrata in vigore del trattato di Lisbona, il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare una decisione che abroga la presente lettera.

3. Possono considerarsi compatibili con il mercato interno:

a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione, nonché quello delle regioni di cui all'articolo 349, tenuto conto della loro situazione strutturale, economica e sociale;

b) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro;

c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse;

d) gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio, quando non alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza nell'Unione in misura contraria all'interesse comune;

e) le altre categorie di aiuti, determinate con decisione del Consiglio, su proposta della Commissione.”.

- Il testo dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea è il seguente:

“Articolo 108 (*ex articolo 88 del TCE*)

1. La Commissione procede con gli Stati membri all'esame permanente dei regimi di aiuti esistenti in questi Stati. Essa propone a questi ultimi le opportune misure richieste dal graduale sviluppo o dal funzionamento del mercato interno.

2. Qualora la Commissione, dopo aver intimato agli interessati di presentare le loro osservazioni, constati che un aiuto concesso da uno Stato, o mediante fondi statali, non è compatibile con il mercato interno a norma dell'articolo 107, oppure che tale aiuto è attuato in modo abusivo, decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o modificarlo nel termine da essa fissato.

Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale decisione entro il termine stabilito, la Commissione o qualsiasi altro Stato interessato può adire direttamente la Corte di giustizia dell'Unione europea, in deroga agli articoli 258 e 259.

A richiesta di uno Stato membro, il Consiglio, deliberando all'unanimità, può decidere che un aiuto, istituito o da istituirsi da parte di questo Stato, deve considerarsi compatibile con il mercato interno, in deroga alle disposizioni dell'articolo 107 o ai regolamenti di cui all'articolo 109, quando circostanze eccezionali giustificano tale decisione. Qualora la Commissione abbia iniziato, nei riguardi di tale aiuto, la procedura prevista dal presente paragrafo, primo comma, la richiesta dello Stato interessato rivolta al Consiglio avrà per effetto di sospendere tale procedura fino a quando il Consiglio non si sia pronunciato al riguardo.

Tuttavia, se il Consiglio non si è pronunciato entro tre mesi dalla data della richiesta, la Commissione delibera.

3. Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato interno a norma dell'articolo 107, la Commissione inizia senza indugio la procedura prevista dal paragrafo precedente. Lo Stato membro interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale.

4. La Commissione può adottare regolamenti concernenti le categorie di aiuti di Stato per le quali il Consiglio ha stabilito, conformemente all'articolo 109, che possono essere dispensate dalla procedura di cui al paragrafo 3 del presente articolo.”.

- Il testo dell'articolo 17 della l.r. 38/1978, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Articolo 17 (Disposizioni finanziarie)

Per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 2, lett. a) e b), della presente legge, si provvede con lo stanziamento del cap. 8250 del bilancio 1978, la cui denominazione è così modificata: «Interventi urgenti a tutela dell'incolumità pubblica in dipendenza di calamità naturali».

Per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 2, lett. c), è autorizzata per l'anno finanziario 1978, la spesa di L. 2.000 milioni; al corrispondente onere si fa fronte mediante una riduzione, di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, del fondo speciale di cui al cap. 12600 del bilancio per l'anno finanziario 1978 e mediante l'istituzione nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario medesimo, di apposito capitolo con la denominazione: «Contributi in annualità per sopperire alle necessità derivanti dagli eventi alluvionali dell'ottobre 1977» e con lo stanziamento di L. 2.000 milioni in termini di competenza e di cassa.

Per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 2, lett. c), d), e) ed f), nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1978 sarà altresì istituito apposito capitolo con la denominazione «Contributi in capitale per sopperire alle necessità derivanti dagli eventi alluvionali dell'ottobre 1977» e con lo stanziamento da determinarsi con successiva legge regionale che ne stabilirà il finanziamento.

3 bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 8 e 8bis, stimati in 4.000.000,00 di euro per ciascun anno del biennio 2016-2017, si provvede mediante l'utilizzo delle economie giacenti presso il fondo istituito in Finpiemonte S.p.A. ai sensi del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279 (Interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato e in materia di protezione civile, nonché a favore di zone colpite da calamità naturali) convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365.

Per i disegni e le proposte di legge regionale, relativi alla determinazione degli stanziamenti di cui ai precedenti commi, si applica la procedura abbreviata di cui all'art. 44, terzo comma, dello Statuto regionale.

Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.”.

Note all'articolo 3

- Il testo coordinato vigente dell'articolo 2 della l.r. 38/1978 è il seguente:

“Articolo 2 (Interventi)

La Regione può assumere a proprio totale carico o concorrere al finanziamento della spesa per:

a) interventi ed opere di pronto soccorso per la tutela dell'incolumità ed igiene pubbliche e per l'accessibilità alle abitazioni ed alle attività produttive;

b) indagini, studi e progettazioni per interventi, anche preventivi e di carattere definitivo;

c) lavori di ripristino e di sistemazione delle opere pubbliche di competenza regionale;

d) interventi occorrenti per assicurare la stabilità, la riparazione, la ricostruzione di fabbricati urbani di civile abitazione ovvero di fabbricati iscritti nel catasto rurale, purché non a servizio di aziende agricole e destinati alla residenza e dimora abituale dei proprietari, danneggiati o interessati da eventi calamitosi dichiarati gravi;

e) concessione di contributi a fondi operanti a favore di aziende danneggiate;

f) concessione di indennità a privati per fabbricati urbani di civili abitazioni o per fabbricati iscritti nel catasto rurale, purché non a servizio di aziende agricole, danneggiati o distrutti.”.

- Il testo coordinato vigente dell'articolo 2 della l. 225/1992 è il seguente:
“Articolo 2 (Tipologia degli eventi ed ambiti di competenze)
1. Ai fini dell'attività di protezione civile gli eventi si distinguono in:
 - a) eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria;
 - b) eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che per loro natura ed estensione comportano l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni competenti in via ordinaria;
 - c) calamità naturali o connesse con l'attività dell'uomo che in ragione della loro intensità ed estensione debbono, con immediatezza d'intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo.”.

Nota all'articolo 4

- Il testo dell'articolo 17 della l.r. 38/1978, come modificato dalla legge qui pubblicata, é riportato in nota all'articolo 1.